





**LEONI & PARTNERS S.R.L.**, con sede legale in Milano alla piazzetta Giordano Umberto 2 (P.IVA 07644490968), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* dott.ssa Simona Leoni, nata a Milano il 22 dicembre 1966 (C.F. LNESMN66T62F2050) nonché per la Dott.ssa **SIMONA LEONI** in proprio, rappresentate e difese dall'Avv. Fabio Preziosi, (C.F. PRZFBA76R20A509M) in virtù di procure agli atti ed elettivamente domiciliate all'indirizzo di posta elettronica certificata *fabio.preziosi@avvocatiavellinopec.it*;

RECLAMATE

NEL PROCEDIMENTO N. 2102/2024 V.G.

FRA

**LEONI & PARTNERS S.R.L.**, con sede legale in Milano alla piazzetta Giordano Umberto 2 (P.IVA 07644490968), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* dott.ssa Simona Leoni, nata a Milano il 22 dicembre 1966 (C.F. LNESMN66T62F2050) nonché per la Dott.ssa **SIMONA LEONI** in proprio, rappresentate e difese dall'Avv. Fabio Preziosi, (C.F. PRZFBA76R20A509M) in virtù di procure agli atti ed elettivamente domiciliate all'indirizzo di posta elettronica certificata *fabio.preziosi@avvocatiavellinopec.it*;

RECLAMANTI

E

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.R.L.** n. 26/2023 (C.F. 06353850016), pendente innanzi il Tribunale di Napoli, in persona del Curatore Dott. Paolo Liguoro, pec *nalg262023@procedurepec.com*, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Sellitti (C.F. SLLBRN68A15F839F) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata *brunosellitti@avvocatinapoli.legalmail.it*;

RECLAMATA

NONCHÉ

**AEROSPACE TECHNICAL CONSULTING & SERVICES S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Amerigo Vespucci n. 9/d,



partita iva 10972890965; **AEROSPACE TECHICAL CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla piazzetta Giordano Umberto n. 2, partita iva 09711090960; **A.S. LOGISTICA**, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla via Sistina n. 48, partita iva 08744670962, cancellata dal registro delle imprese il 25 ottobre 2023; **COMPONENTI INDUSTRIALI AERONAUTICI S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla piazzetta Giordano Umberto n. 2, partita iva 12856680967; **LEONI MERGING & INVESTMENTS S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla piazzetta Giordano Umberto n. 2, partita iva 09850450967; **SAI SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla piazzetta Giordano Umberto n. 2, partita iva 02770790364; **ZANARDI FEDERICO**, nato a Novara (NO) il 10/02/1963 (C.F. ZNRFR63B10F952L); **TODINI EMANUELE**, nato a Istanbul (TURCHIA) il 30/09/196 (C.F. TDNMNL66P30Z243T); **TODARO VINCENZO**, nato a Bari (NA) il 17/09/1974 (C.F. TD RVCN74P17A662C);

RECLAMATI

E

**INGEGNERIA AEROSPAZIALE TORINO SRL** con sede in Sede Milano Piazzetta Umberto Giordano, 2 (C.f. 11765300014)

RECLAMATA

**MARCO BASSANO COLOMBO**, nato a Bergamo il 18.2.1969, con studio in Milano, al Corso di porta Vittoria n. 50 e cod. fisc. CLM MCB 69B08 A794A,

RECLAMATO

NEL PROCEDIMENTO N. 2106/2024 V.G.

FRA

**INGEGNERIA AEROSPAZIALE TORINO S.R.L.** (C.F. 11765300014), con sede legale in Milano, alla P.tta Umberto Giordano, n. 2, in persona del legale rapp.te p.t., Dott. Salvatore Rubino (C.F. RBNSVT63D03G273D), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Avino (C.F.: VNAGPP86H27G190V) del Foro di Nola, con domicilio eletto presso lo studio sito in Napoli, alla Via Ponte di Tappia, n. 82 (fax 081 19134769)

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795353 - Firmato Da: DEL FRANCO ANGELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7419c232442  
Firmato Da: FRANCHINI FIORELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76e6e46abb058affbc2362f79ec9116d



nonché sull'indirizzo p.e.c.: giuseppe.avino@legalmail.it, giusta procura agli atti

RECLAMANTE

E

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.R.L.** n. 26/2023 (C.F. 06353850016), pendente innanzi il Tribunale di Napoli, in persona del Curatore Dott. Paolo Liguoro, pec *nalg262023@procedurepec.com*, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Sellitti (C.F. SLLBRN68A15F839F) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata *brunosellitti@avvocatinapoli.legalmail.it*;

RECLAMATA

NONCHÈ

**LEONI & PARTNERS S.R.L.**, con sede legale in Milano alla piazzetta Giordano Umberto 2 (P.IVA 07644490968), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e **SIMONA LEONI**, nata a Milano il 22 dicembre 1966 (C.F. LNESMN66T62F2050), rappresentate e difese dall'Avv. Fabio Preziosi, (C.F. PRZFBA76R20A509M) in virtù di procure agli atti ed elettivamente domiciliate all'indirizzo di posta elettronica certificata *fabio.preziosi@avvocatiavellinopec.it*;

RECLAMATE

E

**AEROSPACE TECHNICAL CONSULTING & SERVICES S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Amerigo Vespucci n. 9/d, partita iva 10972890965; **AEROSPACE TECHICAL CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla piazzetta Giordano Umberto n. 2, partita iva 09711090960; **A.S. LOGISTICA**, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla via Sistina n. 48, partita iva 08744670962, cancellata dal registro delle imprese il 25 ottobre 2023; **COMPONENTI INDUSTRIALI AERONAUTICI S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla piazzetta Giordano Umberto n. 2, partita iva 12856680967; **LEONI MERGING & INVESTMENTS S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla piazzetta Giordano Umberto







dichiarare, la esistenza di una supersocietà di fatto tra la OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE SRL, le società e le persone fisiche sopra indicate, e cioè: a) AEROSPACE TECHNICAL CONSULTING SRL, società con sede in Napoli, via A. Vespucci 9 (C.F. 10972890965); b) AEROSPACE TECHNICAL COSTRUCTION SYSTEM SRL, società con sede, in Milano, Piazzetta Giordano Umberto, 2 (c.f. 09711090960); c) COMPONENTI INDUSTRIALI AEREONATUCI SRL, società con sede Milano, Piazzetta Giordano Umberto, 2 (C.F. 12856680967); d) A.S. LOGISTICA SRL, società con sede in Milano, Piazzetta Umberto Giordano 2 (C.F. 08744670962); e) INGEGNERIA AEROSPAZILE TORINO SRL — in sigla IAT srl con sede in Sede Milano Piazzetta Umberto Giordano, 2 (C.f. 11765300014); f) LEONI & PARTNERS SRL, con sede in Milano Piazzetta Umberto Giordano. 2, (C.F. 07644490968); g) LEONI MERGING & INVESTMENTS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Sede Milano, Piazza Umberto Giordano 2 (c.f. 09850450967); h) SAI - SOCIETA' AEROSPAZIALE — ITALIANA S.R.L. con sede in Milano, Piazzetta Umberto Giordano 2, (c.f. 02770790364); i) WATER NANO PROJECT SRL, società con sede, in Milano, Piazzetta Umberto Giordano, 2 (C.F. 08456540965); l) SIMONA LEONI, nata a Milano (MI) il 22/12/1966 (C.F. LNES MN66T62F2050); m) ZANARDI FEDERICO, nato a Novara (NO) il 10/02/1963 (C.F. ZNRFRC63B 10F952L), n) TODINI EMANUELE, nato a Istanbul (TURCHIA) il 30/09/1966 (C.F. TDNMNL66P30Z243T); o) TODARO VINCENZO, nato a Bari (NA) il 17/09/1974 (C.F. TD RVCN74P17A662C); p) MARCO BASSANO COLOMBO, nato a Bergamo (BG) il 08/02/1969 (C.F. CLMMCB69B08A794A); 2) accertare e dichiarare la insolvenza della supersocietà di fatto; 3) dichiarare la liquidazione giudiziaria della supersocietà di fatto e dei soci della stessa, come sopra indicati; 4) ovvero, in subordine, per le persone fisiche, in estensione della dichiarazione giudiziale della sdf, ex art. 256 IV co. CCII. ”.

Con sentenza del Tribunale di Napoli n. 168/2024 del 19.7.2024, in estensione ex art. 256, co. 5°, CCII della liquidazione giudiziale della Officine Meccaniche di Precisione s.r.l. [già dichiarata con sentenza del





*già esposti, è rivelatore della volontà dell'unitario gruppo imprenditoriale di non perdere la disponibilità di uno dei luoghi più significativi ove si svolgeva la comune attività d'impresa".*

Proponevano distinti reclami l'avv. **MARCO BASSANO COLOMBO (n. 2083/2024 V.G.)**, la **LEONI & PARTNERS S.R.L.** e la Dott.ssa **SIMONA LEONI** in proprio (**n. 2102/2024 V.G.**), la **INGEGNERIA AEROSPAZIALE TORINO S.R.L. (n. 2106/2024 V.G.)** e **AEROSPACE TECHNICAL CONSULTING & SERVICES S.R.L.**, **AEROSPACE TECHICAL CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L.**, **A.S. LOGISTICA**, cancellata dal registro delle imprese il 25 ottobre 2023, **COMPONENTI INDUSTRIALI AERONAUTICI S.R.L.**, **LEONI MERGING & INVESTMENTS S.R.L.**, **SAI SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.R.L.**, **ZANARDI FEDERICO**, **TODINI EMANUELE** e **TODARO VINCENZO (n. 2107/2024 V.G.)**.

Tutti i reclamanti contestavano sotto diversi profili la sussistenza e anche la rilevanza degli elementi di fatto valorizzati nella gravata sentenza del Tribunale ai fini della ivi affermata prova della esistenza fra gli stessi di una supersocietà di fatto e chiedevano di accertare e dichiarare che: non è configurabile la supersocietà di fatto accertata nella sentenza reclamata con la quale è stata disposta l'apertura della dichiarazione di liquidazione giudiziaria in estensione *ex art. 256, co. 5°, C.C.I.I.* nei confronti dei medesimi rispettivi reclamanti e, per l'effetto, integralmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli n. 168/2024 del 19 luglio 2024, chiedevano di revocare le dette liquidazioni giudiziali.

Si costituiva la Liquidazione Giudiziale della *Officine Meccaniche di Precisione s.r.l.*, che chiedeva il rigetto dei reclami.

Con decreto del 2-8-2024, il Presidente della sezione feriale, "letto il ricorso, ritenuto non potersi procedere alla trattazione in periodo feriale, attesa la ristrettezza dei tempi", fissava per la comparizione delle parti avanti la Prima Sezione civile della Corte d'Appello, relatore consigliere Del Franco, l'udienza collegiale del 25.9.2024 ore 10,30, rinviando per il resto a quanto disposto dall'art. 51 C.C.I.I..

Successivamente, i detti reclami erano riuniti.



Alla udienza del 25-9-2024, il Collegio, lette le note scritte delle parti, si riservava per la decisione.

I reclami sono fondati e devono essere accolti.

In termini generali di diritto si rileva che la *supersocietà* è un insieme di imprese riunite sotto una gestione unitaria, la quale tuttavia è divenuta così intensa e confusa da dar luogo ad un fondo comune ed un *nuovo soggetto giuridico* (la società di fatto, appunto), quando le diverse attività siano strettamente integrate, così che ne risulti un'impresa unica, un'unica attività lucrativa.

La configurazione di una *supersocietà di fatto* è oggi comunemente affermata nella giurisprudenza anche di legittimità e richiede una rigorosa dimostrazione di un comune (in capo a tutti i partecipanti) intento sociale perseguito, vale a dire la manifestazione, percepibile esternamente, che la supersocietà operi per esercitare in comune una attività economica allo scopo di dividerne gli utili, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2247 c.c.

Secondo la Cassazione (Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 15620/2019; Cass. Civ., sez. I, n. 5458 del 22/02/2023), per aversi la *supersocietà* si richiede la prova di un "**comune intento sociale conforme all'interesse dei soci** (anche società), **ma non contro l'interesse degli stessi**", espressione della cosiddetta affectio societatis ed equivalente a "esercizio in comune" di un'impresa, di cui all'art. 2247 cod. civ., ossia la compartecipazione alla gestione su un piano paritario.

Più precisamente, la Cassazione afferma che la prova della sussistenza di una *supersocietà* di fatto dev'essere fornita attraverso la dimostrazione della ricorrenza dei seguenti presupposti:

- **esercizio in comune di una medesima attività economica;**
- **esistenza di un fondo comune;**
- **affectio societatis**, intesa quale volontà dei distinti soggetti di vincolarsi tra loro e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività economica;
- **effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite**, in modo tale che i risultati patrimoniali (positivi o negativi) dell'attività svolta ricadano, in



termini di incremento o decremento del valore degli apporti eseguiti, su tutti i sodali, secondo le regole dagli stessi (anche tacitamente) fissate. La prova (*indiretta*) di tali elementi può essere fornita anche mediante indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti (*Cass. n. 7624/1997*; *Cass. n. 9030/1997*), nel senso che la sussistenza del rapporto sociale può essere presuntivamente dedotta dalle manifestazioni esteriori del gruppo.

E così, ad esempio, si è ritenuto che l'esistenza del fondo comune possa inferirsi dal conferimento di attività personali, *l'affectio societatis* dalla cooperazione per un interesse comune e lo scopo della divisione degli utili dalla mancanza di retribuzione (*Cass. n. 5691/1984*).

E ciò, si noti, può valere anche nei soli rapporti verso i terzi, dal momento che "per considerare esistente una società di fatto agli effetti della responsabilità delle persone e/o dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova della stipulazione del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento da parte dei soci tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci".

In particolare, *l'esercizio in comune di una medesima attività economica* può ricavarsi dalla unicità della struttura gestionale, organizzativa e produttiva, dall'uso promiscuo e dalla condivisione dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa, dalla commistione dei rapporti giuridici, utilizzo degli stessi dipendenti e in generale da tutti quei comportamenti dei soci persone fisiche o giuridiche incompatibili con la volontà contraria, ossia con la volontà di gestire autonomamente la loro azienda ed i relativi risultati.

Inoltre, l'esistenza di un *fondo comune* può desumersi dall'insieme condiviso o reciproco di impegni, garanzie, contratti, attività, uso comune di conti correnti o tenuta di una contabilità unica consolidata.

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha affermato di poter desumere la esistenza di una *supersocietà* di fatto fra le persone giuridiche e fisiche ai quali è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale aperta a carico della *Officine Meccaniche di Precisione s.r.l.*,



quali soci di fatto della stessa, sulla base della identità dell'oggetto sociale e della sede legale delle dette persone giuridiche nel luogo ove ha sede lo studio della società di consulenza Leoni & partners s.r.l., dall'ampio intreccio di partecipazioni di quote societarie e di cessioni delle stesse fra le persone giuridiche parti di questo procedimento nonché dai plurimi ruoli rivestiti dalle persone fisiche convenute nelle varie società e dalla presenza di un contratto di rete stipulato da alcune delle dette società. Tuttavia, questa Corte ritiene che tali elementi non siano tali da dimostrare (o comunque ingenerare nei terzi la convinzione del) la esistenza di una eventuale supersocietà di fatto fra i suddetti soggetti. Infatti, dalla mera identità dell'oggetto sociale e della sede legale (peraltro, presso lo studio di una società di consulenza) e dall'intreccio di partecipazioni di quote societarie e di cessioni delle stesse fra le persone giuridiche non può desumersi il requisito dell'esercizio in comune di una medesima attività economica, in difetto di prova di un uso promiscuo e di una condivisione dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa e di una commistione dei rispettivi rapporti giuridici. Così, tale supersocietà neanche può desumersi dalla rilevata esistenza di plurimi ruoli rivestiti dalle persone fisiche convenute nelle varie società, in difetto di prova di una effettiva unicità della struttura gestionale e organizzativa. Né sono stati rilevati altri atti negoziali o comportamenti di fatto tali da evidenziare una condivisione reciproca di interessi economici fra i detti soggetti estesi, da cui trarre la esistenza di un eventuale fondo comune. In particolare, la esistenza di un contratto di rete fra alcune delle società odierne parti ricorrenti non può essere utilizzata come prova della esistenza di una supersocietà di fatto occulta. Infatti, il contratto di rete – disciplinato dal D.L. 5/2009 – è il contratto con cui più imprese collaborano fra loro per il perseguimento della finalità di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, attraverso la acquisizione di commesse che singolarmente non avrebbero potuto assumere ed ottenere una maggiore visibilità nel mercato.



Si tratta, in altri termini, della possibilità per alcune imprese di collaborare al fine di essere semplicemente più competitive sul mercato senza ricorrere a strutture corporativistiche.

Tale contratto di rete risponde ai requisiti di forma e pubblicità prescritti per legge per renderlo conoscibile a terzi (proprio per scongiurare abusi dello strumento ovvero relazioni di "mero fatto"), in quanto esso è soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni

Dunque, l'esistenza di un tale contratto esclude "in nuce" la possibilità di configurare, tra gli aderenti, una supersocietà di fatto (come anche confermato dall'art. 6, co. I di tale contratto stipulato nel caso di specie, secondo cui: "all'atto della costituzione i soci fondatori non devono alcun conferimento in denaro se non quelli a copertura dei costi iniziali" (in tal modo si esclude la creazione di un fondo comune fra le società aderenti), in quanto, se queste ultime fossero state effettivamente individuate all'esterno come "unico interlocutore", esse non avrebbero avuto la necessità di stipulare tale contratto di rete.

Infine, con riguardo alla posizione dell'avv. *MARCO BASSANO COLOMBO*, socio della *Leoni & Partners s.r.l.* e della *Aerospace Technical Contruction system s.r.l.*, la circostanza, valorizzata dal Tribunale, costituita dal fatto che il medesimo legale, nel corso della procedura esecutiva, abbia *in momenti diversi* difeso sia la debitrice esecutata società Officine Meccaniche di Precisione s.r.l., (di cui è già stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale) sia l'aggiudicataria Leoni Merging & Investments s.r.l., non può, secondo questa Corte, assolutamente integrare la prova presuntiva dei suddetti requisiti di esistenza di una *supersocietà* di fatto, in quanto la mera difesa giudiziale nel medesimo procedimento e in momenti diversi delle suindicate distinte società potrebbe al più soltanto costituire indizio di un eventuale interesse di gruppo (termine, peraltro, utilizzato dal medesimo Tribunale) fra le suindicate società ma non necessariamente una prova di un esercizio in comune di una medesima attività economica fra le stesse e né tanto



meno una prova della qualità di socio di fatto eventualmente rivestita da detto avvocato (già socio della socio della Leoni & Partners s.r.l. e della Aerospace Technical Contruction system s.r.l.) rispetto ad una o a entrambe le medesime società difese dallo stesso, trattandosi di una mera attività professionale espletata su incarichi ricevuti di volta in volta dalle dette distinte società, difettando nel caso *de quo* la risultanza di rilevanti elementi tali da evidenziare o ingenerare nei terzi la convinzione della esistenza di un eventuale diretto e sostanziale interesse dell'avv. **MARCO BASSANO COLOMBO**, quale socio della socio della Leoni & Partners s.r.l. e della Aerospace Technical Contruction system s.r.l., rispetto ai risultati economici che avrebbero potuto derivare in capo alle dette società Officine Meccaniche di Precisione s.r.l., e Leoni Merging & Investments s.r.l. dagli esiti della suddetta procedura esecutiva.

In definitiva, i reclami in esame devono essere accolti e pertanto debbono essere revocate le Liquidazioni giudiziali dichiarate con la reclamata sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: che la causa va considerata di valore indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007), scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000, che per il grado di giudizio dinanzi al Tribunale va applicata la tabella 20 (procedimenti per dichiarazione di fallimento); che per il presente grado le tabelle applicabili sono invece quelle dei procedimenti contenziosi, atteso che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n° 147/22, "*nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12*" come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 4-bis, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n° 147/22, "*I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa*"; dell'aumento del 30%, ex art. 4 comma 2 del D.M. n° 55/14 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.



Infine, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n° 115/02, ritiene questa Corte che l'apertura delle liquidazioni giudiziali con la presente sentenza revocate sia imputabile alla curatela della Liquidazione Giudiziale della *OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.R.L.*, che ha chiesto la apertura delle dette procedure in mancanza dei presupposti.

#### **P.Q.M.**

- accoglie i reclami in oggetto e per l'effetto, in riforma della sentenza reclamata, revoca la liquidazione giudiziale della società di fatto costituita tra OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.R.L., AEROSPACE TECHNICAL CONSULTING & SERVICES S.R.L., AEROSPACE TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L., A.S. LOGISTICA, COMPONENTI INDUSTRIALI AERONAUTICI S.R.L., LEONI MERGING & INVESTMENTS S.R.L., SAI SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.R.L., ZANARDI FEDERICO, TODINI EMANUELE, TODARO VINCENZO, INGEGNERIA AEROSPAZIALE TORINO SRL, LEONI & PARTNERS S.R.L., SIMONA LEONI e MARCO BASSANO COLOMBO e delle liquidazioni giudiziali di AEROSPACE TECHNICAL CONSULTING & SERVICES S.R.L., AEROSPACE TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L., A.S. LOGISTICA, COMPONENTI INDUSTRIALI AERONAUTICI S.R.L., LEONI MERGING & INVESTMENTS S.R.L., SAI SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.R.L., ZANARDI FEDERICO, TODINI EMANUELE, TODARO VINCENZO, INGEGNERIA AEROSPAZIALE TORINO SRL, LEONI & PARTNERS S.R.L., SIMONA LEONI e MARCO BASSANO COLOMBO quali soci illimitatamente responsabili della suddetta società di fatto, tutte dichiarate con la medesima sentenza reclamata n. 168/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 19.7.2024 ex art. 256, co. 5°, CCII. in estensione della liquidazione giudiziale di *OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.R.L.*, già dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 33/2023;

- condanna la parte reclamata curatela della Liquidazione giudiziale di OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.R.L. in persona del Curatore p.t. al pagamento in favore dei reclamanti delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, liquidati: 1) per il procedimento di dichiarazione di fallimento celebratosi dinanzi al Tribunale di Napoli: in

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795353 - Firmato Da: DEL FRANCO ANGELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 741808c204242424  
Firmato Da: FRANCHINI FIORELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76e6e46abb058affbc236279ac9116c



favore di *MARCO BASSANO COLOMBO* in euro 2.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge; in favore cumulativo di *LEONI & PARTNERS S.R.L.* e di *SIMONA LEONI* in euro 2.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge; in favore di *INGEGNERIA AEROSPAZIALE TORINO S.R.L.* in euro 2.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge; in favore cumulativo di *AEROSPACE TECHNICAL CONSULTING & SERVICES S.R.L.*, *AEROSPACE TECHICAL CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L.*, *A.S. LOGISTICA* cancellata dal registro delle imprese il 25 ottobre 2023, *COMPONENTI INDUSTRIALI AERONAUTICI S.R.L.*, *LEONI MERGING & INVESTMENTS S.R.L.*, *SAI SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.R.L.*, *ZANARDI FEDERICO*, *TODINI EMANUELE*, *TODARO VINCENZO*, in euro 7.200,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge; 2) per il presente grado: in favore di *MARCO BASSANO COLOMBO* in euro 125,00 per spese e in quella di euro 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge; in favore cumulativo di *LEONI & PARTNERS S.R.L.*, e di *SIMONA LEONI* in euro 174,00 per spese e in quella di euro 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge; in favore di *INGEGNERIA AEROSPAZIALE TORINO S.R.L.* in euro 174,00 per spese e in quella di euro 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge; in favore cumulativo di *AEROSPACE TECHNICAL CONSULTING & SERVICES S.R.L.*, *AEROSPACE TECHICAL CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L.*, *A.S. LOGISTICA* cancellata dal registro delle imprese il 25 ottobre 2023, *COMPONENTI INDUSTRIALI AERONAUTICI S.R.L.*, *LEONI MERGING & INVESTMENTS S.R.L.*, *SAI SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.R.L.*, *ZANARDI FEDERICO*, *TODINI EMANUELE*, *TODARO VINCENZO*, in euro

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795353 - Firmato Da: DEL FRANCO ANGELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 74410921031422  
Firmato Da: FRANCHINI FIORELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76e6e46abb058affbc2362179ec9116d





ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 196-OCTIES DISP. ATT. C.P.C.

Il sottoscritto Avv. MARCO BASSANO COLOMBO,  
nella qualità di difensore costituito di SE' STESSO,  
dichiara, ai sensi dell'art. 196-octies disp. att. c.p.c. che l'antescritto  
atto SENTENZA n' 93/2024 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DEL 08/11/2024  
è copia analogica del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo  
informativo con R.G. 2083/2024 della Corte di Appello di Napoli 1<sup>a</sup> sezione civile.  
Esso consta di numero 18 pagine, esclusa la presente.

Luogo e data

MILANO, 16/12/24

Avv. 

CERTIFICATO DI MANCATA PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE

Il sottoscritto Avv. MARCO BASSANO COLOMBO,  
difensore di SE' STESSO,

dichiara, sotto propria responsabilità, che:

- avverso la Sentenza/il ~~Decreto~~ n. 93/2024 non è stato a tutt'oggi notificato dalla  
controparte alcun atto di impugnazione;  
 la Sentenza/il Decreto non è stata/o notificata/o alla controparte;  
 la Sentenza/il ~~Decreto~~ è stata/o notificata/o alla controparte in data 10/11/2024

Luogo e data

MILANO, 16/12/2024

Avv. 

APPLICATA SULL'ORIGINALE DELLA RICHIESTA  
DIRITTI DI CERTIFICAZIONE EURO 35/2

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che avverso il  
retroesteso provvedimento non risulta alla data  
odierna proposto ricorso per Cassazione, né  
alcun'altra impugnazione.

Napoli - 5 GEN 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Stefania Lorusso Caputi

